

Civile Sent. Sez. L Num. 15731 Anno 2013

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/06/2013

**SENTENZA**

sul ricorso 15595-2010 proposto da:

GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA GGLPRZ61S55A182C,  
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,  
presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIOVAN  
CANDIDO, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA, giusta delega  
in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE  
80027390584, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

2013

779

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato VACCARI GIOIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 708/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2009, R.G.N. 845/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO;

udito l'Avvocato ALBERTO COLITTI per delega VACCARI GIOIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per rimessione alla Corte Costituzionale e in subordine rigetto.





Udienza 5.3.2013, causa n. 8

R.G. n. 15595/2010

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv.to Guglielmero Maria Patrizia iscritta all'Albo degli avvocati ed anche insegnante scolastico di ruolo *part-time* lamentava avanti il Giudice del lavoro il rigetto della domanda di corresponsione da parte della Cassa forense dell'indennità di maternità in quanto già percepita a carico dell'INPDAP in virtù del rapporto di lavoro con il Miur ; il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda con sentenza del 30.4.2008 e riconosceva alla ricorrente la differenza tra quanto le spettava quale libera professionista e quella percepita come lavoratrice dipendente; la Corte di appello di Torino con sentenza del 28.5.2009 accoglieva l'appello principale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza e rigettava la domanda. La Corte territoriale rilevava che l'art. 71 del D. lgs n. 151/2001 obbligava l'iscritta alla Cassa a dichiarare l'inesistenza di altro trattamento per maternità e che quindi la norma escludeva la possibilità di un cumulo delle prestazioni o che la prestazione fosse concessa alla lavoratrice che avesse percepito il trattamento da parte di altro Ente in virtù di altro rapporto di lavoro autonomo o dipendente; la Corte aggiungeva che questa era l'unica interpretazione ammissibile sul piano letterale; che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità non legittimava una doppia erogazione posto che richiedeva solo che la madre fosse idoneamente garantita rispetto al periodo di maternità ( il che era comunque avvenuto grazie al trattamento concesso in relazione al rapporto alle dipendenze del Miur), ma non che la lavoratrice conservasse il medesimo tenore di vita condotto sino alla gravidanza. Da ultimo non sussistevano i dedotti profili di incostituzionalità della norma in quanto l'Avvocatesa, anche insegnante di ruolo, non versava in una situazione confrontabile con chi esercitasse solo la professione forense ed era comunque garantita rispetto all'"evento maternità".

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Guglielmero con tre motivi; resiste la Cassa con controricorso che ha anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p. c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 70 e 71 del D.lgs 151/2001. Le disposizioni non prevedevano alcun divieto di cumulo tra prestazioni; l'obbligo di



autocertificare il non godimento di altro trattamento per lo stesso titolo non era correlato ad alcuna conseguenza.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 D.lgs 151/2001. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità aveva precisato in più occasioni che la finalità dell'indennità di maternità +è quella di proteggere salute e benessere della donna nel suo ruolo essenziale di madre, impendendo uno stato di bisogno durante il periodo di astensione obbligatoria, ma la Corte territoriale aveva dato una interpretazione delle norme prima ricordate non coerente con le indicazioni della Corte di cassazione e della Corte delle leggi.

Con il terzo motivo si deduce che, interpretando nel senso indicato dalla sentenza impugnata la norma di cui all'art. 71 D.lgs n. 151/2001 sarebbe illegittima costituzionalmente per violazione degli art. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione.

I tre motivi, attenendo all'interpretazione delle norme di cui agli artt. 70 e 71 D.lgs 151/2001, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, vanno esaminati congiuntamente ed appaiono infondati.

Il *thema decidendum* è la retta interpretazione dell'art. 71 D. Lgs n. 151 /2001 che così recita al primo comma " l'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dell'attività dalla competente cassa dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto. Al secondo comma si aggiunge " la domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo II ed al Capo XI". Ora, alla luce delle due norme, il diritto in parola può essere richiesto a condizione che la lavoratrice ne faccia domanda, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione *ad hoc* l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma. Si tratta sotto quest'ultimo profilo di un requisito essenziale per l'erogazione della prestazione posto che l'art. 71 dispone che la domanda " deve essere corredata": la finalità della norma è in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento e cioè la situazione di maternità, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale. La formulazione della norma appare del tutto chiara ed univoca e non consente una interpretazione diversa dall'impossibilità di godere del trattamento previsto dall'art. 70 nel caso in cui la richiedente goda già di una prestazione di altro ente in quanto, diversamente opinando, la disposizione sarebbe *inutiliter data* e non avrebbe alcuna utilità; l'argomento per cui l'art. 70 non prevederebbe alcun divieto di cumulo tra prestazioni erogate da più enti per lo stesso titolo è privo di pregio in quanto l'art. 70 definisce i termini della prestazione, mentre l'art. 71 regola in dettaglio le condizioni di erogazione tra le quali in particolare che si documenti- attraverso una autocertificazione- l'inesistenza di prestazioni per la maternità già concessi in virtù di diversi rapporti assicurativi. Infine non possono condividersi i dubbi di legittimità costituzionale della norma in discorso, una volta interpretata alla luce del suo univoco significato letterale e sistematico, in relazione agli artt. 3 e 31, comma secondo, della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Costituzione ( ed anche in riferimento agli artt. 32 e 37 della Costituzione) posto che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'indennità di maternità "serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare che alla maternità si ricollegi uno stato di bisogno economico " ( Corte cost. nn. 1/1987, n. 276/88, n. 332/88, n. 61/91, n. 132/91, n. 423/95; n. 3/98), ma che l'orientamento della Corte delle leggi parla di una " radicale" riduzione del tenore della vita, nonché di uno stato di bisogno, situazioni che quindi certamente non coincidono automaticamente con una determinazione dell'indennità in una misura ridotta rispetto alla precedente retribuzione goduta prima dello stato di gravidanza. Lo stesso concetto di " tenore di vita" ( cfr. sentenza n. 3/1998) non è sovrapponibile a quello di livello retributivo goduto in senso stretto, essendo valutabile nel suo complesso e tenuto conto di plurimi elementi di giudizio. Peraltro non è neppure automaticamente estensibile una giurisprudenza formatasi in gran parte in ordine alle prestazioni di maternità godute in relazione ad una singola professione o ad un singolo rapporto di lavoro autonomo o subordinato al caso in esame, in cui si discute del vantato cumulo tra prestazioni per maternità provenienti da enti diversi per tipologie di lavoro diverso ( professionale e di dipendenza pubblica). Si deve anche ricordare che questa Corte, in relazione proprio all'indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, ha osservato che la determinazione del sistema indennitario " rientra nella discrezionalità del legislatore che è libero di modulare diversamente nel tempo e a seconda delle categorie di lavoratrici madri, il livello di tutela della maternità con misure di sostegno legate a fattori di variabilità incidenti ora sulla salvaguardia del livello di reddito delle fruitrici dell'indennità., ora ad esigenze di bilancio, tenuto conto dell'incidenza quantitativa delle erogazioni che, per quanto riguarda la professione legale, è mutata rispetto ai primi anni di applicazione della legge" ( cass. n. 22023/2010). L'evoluzione della medesima normativa in esame per effetto della legge n. 289/2003 mostra peraltro, essendo stata introdotta una misura massima per le l'indennità di maternità in favore delle libere professioniste, la mancanza di correlazione stretta tra livelli retributivi goduti ( e contributi erogati) e la misura della prestazione di maternità. Infine la considerazione per cui la lavoratrice in concreto abbia subito una riduzione molto sensibile del tenore di vita precedentemente goduto in quanto ha ottenuto la sola prestazione a carico dell'INPDAP in relazione ad un rapporto *part-time* non appare risolutiva per decidere la presente controversia in quanto ciò è avvenuto per scelta della stessa ricorrente che non ha optato per il trattamento offerto dalla Cassa, ma per quello dell'ente di previdenza pubblico, senza quindi usufruire degli ingenti (secondo la difesa della lavoratrice) contributi professionali versati. Ma questa conseguenza è stato il frutto di una decisione della stessa lavoratrice che secondo la decisione impugnata – ha presentato domanda alla Cassa dopo aver già ottenuto il trattamento INPDAP e quindi senza una preventiva informazione sulla normativa del settore che avrebbe, con ogni probabilità, evitato questa penalizzante soluzione.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante l'assenza di precedenti di legittimità sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti dell'intero processo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



**P.Q.M.**

La Corte:

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.3.2013